

Ancona li, 30.07.2015
prot: 165/15RI

Alla c.a. **Iscritti**
all'Albo Professionale e all'Elenco Speciale
dell'Ordine dei Geologi delle Marche

Loro sedi

CIRCOLARE DELL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MARCHE n. 1/2015 DEL 30 LUGLIO 2015

Oggetto: U.S.R.C. PUBBLICAZIONE FAQ – Prestazioni di competenza dei geologi

L'Ufficio Speciale della Ricostruzione dei Comuni del Cratere (U.S.C.R.) in accordo con l'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo ha recentemente fornito, dietro sollecito proveniente anche dallo scrivente Ordine dei Geologi delle Marche, chiarimenti in merito alle prestazioni di nostra competenza nell'ambito dei lavori di ricostruzione, in applicazione del Protocollo d'Intesa stipulato tra Dipartimento di Protezione Civile e Consiglio Nazionale dei Geologi e Ordine dei Geologi dell'Abruzzo.

È stata precisata dall'U.S.R.C., la definizione delle classi e delle categorie riportata nella Delibera del Consiglio Nazionale dei Geologi n.531 del 20 novembre 1984, fornendo finalmente un indirizzo volto ad evitare ulteriori errate interpretazioni da parte di alcuni Uffici Territoriali per la Ricostruzione.

Alcuni Uffici Territoriali, infatti, nel calcolo dell'onorario spettante al geologo, assegnavano la categoria Ib solo in concomitanza di entrambi i requisiti dimensionali indicati nella Delibera n.531 del C.N.G (max altezza f.t. = 7,5 m, perimetro max = 100 m).

L'U.S.R.C. ha finalmente confermato, in seguito ad una nostra nota appositamente formulata, che si deve considerare nel calcolo della parcella la classe Ib anche se i due requisiti dimensionali non sono presenti in concomitanza. Come peraltro, chiaramente indicato nella Delibera del CN.G. n. 531 del 20 novembre 1984.

Nella comunicazione prodotta dall'U.S.C.R. viene inoltre riconosciuta **al geologo la Direzione dei Lavori per le indagini geognostiche e la possibilità di utilizzare la classe III per la quota parte dell'importo lavori relativa a gallerie, opere sotterranee, fondazioni speciali, e, a titolo di esempio non esaustivo, a particolari opere di sostegno, consolidamenti e bonifica di cavità sotterranee.**

Ulteriori e significative indicazioni fornite sono:

- L'aliquota d) (per le prestazioni geotecniche) viene riconosciuta solo nel caso in cui la Relazione Geotecnica sia firmata e timbrata congiuntamente dal Geologo e dal Progettista delle strutture, e nei casi in cui siano state eseguite particolari prestazioni geotecniche (analisi geomeccaniche, verifiche di stabilità, verifica alla liquefazione, studi di risposta sismica locale, etc. utilizzate dal Progettista per la scelta dell'intervento da realizzare).
- Le aliquote d) ed e) della Tabella IV Art. 23 del DM 18 novembre 1971 e s.m.i. vengono riconosciute solo a seguito dell'effettivo svolgimento delle prestazioni, ove richieste dalla Direzione Lavori in corso d'opera [rif.: art. 4 comma a) dello Schema di convenzione]; ovvero l'importo relativo a tali prestazioni dovrà essere previsto nel Quadro Economico di progetto e potrà essere liquidato solo alla fine dei lavori, dietro presentazione di idonea documentazione che attesti l'avvenuta esecuzione delle citate attività professionali. Quindi, quest'ultime aliquote saranno vidimate separatamente, alla fine dei lavori, dietro presentazione di idonea documentazione.

Tutti gli approfondimenti sui quesiti di carattere tecnico sui casi fino ad oggi presentatesi sono pubblicati sul sito USRC nella sezione **FAQ al n°81 e n°82** e consultabili al link a cui si rimanda:

<http://www.usrc.it/attivita/ricostruzione-privata/faq-tecniche-e-pareri/faq-tecniche>.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Geol. Andrea Pignocchi

